



OSSERVATORIO PERMANENTE SU "AMBIENTE, IGIENE, SICUREZZA SUL LAVORO"

VERBALE N.12

Il giorno 19.03.2014, alle ore 09,00, presso la "Sala Consiglio" di questa Università, si è riunito l'Osservatorio di cui in epigrafe, convocato dal Coordinatore, Avv. Paolo Squeo, per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

- 1) regolamento di Ateneo in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti:

quali Rappresentanti di parte pubblica: l'Avv. Paolo Squeo, Coordinatore, il Prof. Leonardo Soleo, l'Arch. Valentina Megna, l'Ing. Giuditta Bonsegna, l'Ing. Giuseppe Delvecchio, la Sig.ra Nicoletta Quero;

quali Rappresentanti delle OO.SS.: il Prof. Giuseppe Carbonara, i Sigg.ri Roberto Filippo, Giambattista Colella, Michele Polisenò, Michele Persichella e la Dott.ssa Gabriella Falco;

quali Rappresentanti della R.S.U.: i Sigg.ri Giuseppe Casamassima, Michele D'Elia, la Dott.ssa Sarah Christopher e il Dott. Nicola Carella.

Sono assenti:

quali Rappresentanti R.S.U.: i Sigg.ri Francesco Lardo e Francesco Rossiello;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Savina Di Palma.

L'Avv. Paolo Squeo ricorda che è stata ricostituita la parte pubblica dell'Osservatorio in parola, in forma paritaria, così come da verbale della riunione precedente, con componenti in possesso di competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sul primo punto all'o.d.g., egli procede riferendo, con massima trasparenza, sulle varie fasi che si sono susseguite fino alla redazione della bozza del Regolamento in questione.

L'Avv. Squeo precisa che il Prof. Uricchio, all'indomani del suo insediamento in qualità di Rettore di questa Università, ha richiesto con la massima urgenza la redazione di una bozza di regolamento di Ateneo sulla sicurezza. Di conseguenza, lo stesso Avv. Squeo ha riunito i propri collaboratori per redigere detta bozza, con l'intento di rappresentare e "fotografare" la situazione del sistema della sicurezza, così come si evince dal relativo organigramma, che si allega al presente verbale e che rispetta il decreto del Direttore Generale volto a definire l'accorpamento dei vari uffici e le rispettive competenze.

Nel contempo, il Prof. Mongelli ha consegnato al C.d.A. una propria relazione in base alla quale lo stesso Consiglio ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento, formato dall'Avv. Paolo Squeo, dai Proff.ri Carlo Mongelli e Domenico Garofalo e dai consiglieri Gianfranco Berardi e Salvatore Fedele.

L'Avv. Squeo ha ritenuto di invitare agli incontri del predetto gruppo il Prof. Soleo, per il ruolo fondamentale e rilevante che riveste nell'ambito della sicurezza sul lavoro, in qualità di Medico Competente e Coordinatore dei Medici Competenti. Quest'ultimo, peraltro, ha subito rappresentato le sue osservazioni e perplessità in merito alla formulazione della bozza del Regolamento.

L'Avv. Squeo continua soffermandosi su alcuni interrogativi che il gruppo si è posto in merito, ad esempio, alla figura del Datore di Lavoro, individuata nel Rettore, il quale deve interagire con il Direttore Generale a cui spetta l'attribuzione dei compiti agli uffici, come da statuto di questa Università.

Evidenzia ancora che in calce alla suddetta bozza, vi sono alcune note, proprio sulle problematiche relative all'attribuzione di nuove competenze agli uffici e alle responsabilità dei Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca.

Inoltre, con e-mail inviata agli altri componenti del gruppo, allegata al presente verbale, l'Avv. Squeo ha evidenziato la necessità di acquisire il parere dell'Osservatorio sulla bozza prima dell'esame della stessa, da parte del S.A. e del C.d.A., così come deliberato dal predetto Consiglio, nella seduta del 17.12.2013 (p.2 bis).

Stante l'urgenza che permane di presentare il Regolamento agli organi di governo, l'Avv. Squeo chiede ai presenti di far pervenire, in tempi brevissimi, eventuali modifiche e/o integrazioni al presente verbale e alla stessa bozza del Regolamento.

Egli continua aggiungendo che il Direttore Generale ha condiviso pienamente la nota, che pure si allega al presente verbale, sottoscritta dalle Responsabili delle strutture afferenti al Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza, concernente l'importanza della attuale collaborazione fra la Divisione Tecnica e le Aree Servizio di Prevenzione e Protezione e Sicurezza sul Lavoro, scaturita dall'istituzione dello stesso Dipartimento, come da D.D.G. dell'ottobre scorso.

Il Sig. Colella, parlando a nome di tutte le parti sindacali presenti, legge una dichiarazione firmata dai rappresentanti delle OO.SS. e delle R.S.U., il cui testo si riporta di seguito:

I rappresentanti delle OO.SS. e delle R.S.U., componenti dell'Osservatorio Permanente su "Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro", riunitisi per la discussione sul regolamento per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, precisano quanto segue:

1) dichiarano che la questione al primo punto all'o.d.g. dell'odierna riunione dell'Osservatorio, a norma del vigente CCNL del comparto Università, art. 4 lett. F, è materia di contrattazione integrativa nella quale possono essere definite le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;

2) contestano il reiterato tentativo di approvazione del suddetto regolamento negli Organi Collegiali di questa Università, senza aver consultato, preliminarmente, le componenti di parte sindacale;

3) considerano il regolamento presentato non condivisibile, perché presenta elementi contraddittori, incomprensibili e non perfettamente rispettosi della norma vigente;

4) pur concordando con la necessità di definire urgentemente il regolamento per la sicurezza, ritengono che questo debba essere il risultato di un lavoro condiviso, che tenga in considerazione la proposta già elaborata in passato nei lavori dell'Osservatorio o nell'ambito del S.P.P., nonché le deliberazioni dell'ultima riunione di Osservatorio per la costituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza.

Il suddetto testo si allega al presente verbale.

Il Prof. Soleo, nel ringraziare coloro i quali hanno confermato il suo ruolo di Rappresentante di parte pubblica dell'Osservatorio, ricorda il principale compito del Medico del Lavoro che è quello di formare i Medici Competenti, i quali sovrintendono alla sicurezza e all'igiene sui luoghi di lavoro.

Precisa che tutte le figure interessate alla sicurezza sugli ambienti di lavoro, devono sicuramente attenersi alle normative vigenti, ma devono anche considerare che esistono i controlli da parte della ASL e della Magistratura.

Egli non intende esprimere alcun parere sulla bozza del Regolamento ed informa di aver abbandonato i lavori per la redazione della stessa bozza, essendosi subito reso conto della mancanza della volontà di migliorare le procedure riguardanti la tutela e la sicurezza sul lavoro in questa Università.

Lo stesso docente procede dando lettura di alcuni articoli di legge riportati nel documento da lui presentato, che si allega al presente verbale, concernente le attività del Medico Competente, previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dichiara che svolgerà sempre le proprie attività in osservanza della legge, per non incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti del Medico Competente.

Inoltre, esprime la propria personale condivisione sulla nota riguardante la collaborazione tra le strutture interessate agli adempimenti sulla sicurezza, afferenti al Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza e fa osservare che nell'organigramma citato occorre inserire il collegamento tra Medico Competente e S.P.P. e tra Medico Autorizzato e Rettore.

Il Prof. Carbonara, pur considerando l'utilità e l'urgenza di adottare un Regolamento di Ateneo sulla sicurezza, che ritiene sia essenzialmente uno strumento interno per far attuare la normativa in tutte le strutture universitarie, per molte delle quali a tutt'oggi mancano i Documenti di Valutazione dei Rischi, i Certificati di Agibilità e i Certificati di Prevenzione Incendi, esprime il forte malcontento, condiviso da tutti i rappresentanti delle parti sindacali dell'Osservatorio, per il reiterato tentativo di far approvare lo stesso Regolamento dagli Organi di Governo, senza essere stati interpellati durante la redazione della bozza in questione come componenti dell'Osservatorio, OO.SS. o RLS, e fa osservare che se persisterà tale atteggiamento da parte del Rettore, si creeranno i presupposti per presentare denuncia alla competente Procura e allo Spesal.

Rileva la necessità di riformulare una Bozza di Regolamento condivisa da tutte le componenti interessate, che tenga conto delle proposte già elaborate nell'ambito del S.P.P., come ricordato dall'Avv. Squeo, delle indicazioni del medico competente Prof. Soleo e delle proposte scaturite in precedenti lavori dello stesso Osservatorio. Propone di investire uno specifico gruppo di lavoro dell'Osservatorio, d'accordo con la commissione nominata dal CdA, che appronti un definitivo Regolamento sulla Sicurezza entro tre mesi.

Ribadisce che, a suo avviso, sarebbe stato opportuno da parte dell'Amministrazione, prima di tentare l'approvazione frettolosa del regolamento, procedere a una ricognizione puntuale delle notevoli criticità ancora presenti nell'Ateneo barese, circa la mancata piena attuazione della normativa sulla sicurezza e le responsabilità politiche che l'hanno determinata, che vanno ricercate nelle carenze finanziarie e di mezzi delle precedenti gestioni rettorali dell'Amministrazione dell'ateneo barese in merito. Così come sarebbe stata opportuna la verifica del corretto raggiungimento degli obiettivi previsti dalla messa a norma in quelle strutture dove siano stati eseguiti interventi specifici, vedi per esempio Farmacia o più di recente il Dip. di Informatica.

Procede elencando le inadempienze da parte dell'Amministrazione, quali, per esempio, la mancanza di convocazione della Riunione Periodica, l'insufficienza di fondi, personale e mezzi assegnati al S.P.P., l'assenza di corsi di formazione sulla sicurezza per il personale e per gli studenti. A tale proposito ricorda l'attività di sussidiarietà nei confronti delle mancanze dell'Amministrazione per lo svolgimento di corsi sulla sicurezza, rivolti agli studenti di Farmacia e di altri Dipartimenti, tenuti periodicamente, a costo zero, da docenti dello stesso Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco in collaborazione con l'Area S.P.P. e con il Medico competente.

Egli disapprova il Regolamento così come redatto sulla base della relazione del Prof. Carlo Mongelli, allegata ai verbali del CdA con relativi omissis, che a suo avviso è parziale e a tratti diffamatoria, e ricorda che lo stesso Prof. Mongelli, nel corso dei molti anni del suo incarico di delegato alla sicurezza per diversi Rettori, non aveva mai presentato alcun Regolamento sulla Sicurezza; pertanto, esprime la sua mancanza di fiducia in un Regolamento stilato sulla base della relazione del predetto docente, peraltro ormai in pensione.

Alla sua richiesta di avere copia ufficiale della suddetta relazione, l'Avv. Squeo risponde che detta richiesta va rivolta all'ufficio che la detiene in originale stabilmente.

Il Prof. Carbonara aggiunge che non è possibile fare un Regolamento sulla sicurezza a costo zero e che bisognerebbe anche capire dove siano finiti i fondi per la sicurezza, il cui stanziamento fu voluto dall'ex Rettore Cossu.

Fa osservare che il Rettore Uricchio non ha costituito, come aveva ribadito in un incontro con una delegazione delle OO.SS. CIB Unicobas e USB, un gruppo di lavoro formato soprattutto da figure che

operano nel campo della sicurezza, con tutto il rispetto per il lavoro svolto dai componenti dello stesso, ad esclusione del Prof. Mongelli, che però è ormai in pensione.

Ancora, il Prof. Carbonara, pur non entrando nel merito della discussione del Regolamento sottoposto, evidenzia la contraddizione della nuova proposta di accentramento del controllo del Servizio Prevenzione Protezione su di un unico R.S.P.P., in contrasto con i decreti rettorali dello scorso anno che prevedevano diverse figure di R.S.P.P. per plessi o gruppi di plessi diversi.

Termina evidenziando che l'attuazione delle normative sulla sicurezza nell'Ateneo barese non deve trasformarsi in una sorta di affare fine a se stesso, che però lascia costantemente in emergenza l'Università di Bari e quanti vi operano, così come evidenzia la contraddittorietà di delegati rettorali che allo stesso tempo possano ricoprire il ruolo di progettisti di impianti e/o direttori dei lavori.

L'Avv. Squeo ribadisce la necessità di confronto e collaborazione fra tutte le parti interessate e ritiene che l'apporto di tutti sia utile per le determinazioni degli Organi di governo.

Egli ricorda che con non poca difficoltà si è riusciti, a differenza degli anni passati, ad ottenere lo stanziamento di € 120.000,00 circa, per la formazione degli addetti antincendio e squadre di primo soccorso.

Il Sig. Polisenò, facente parte del S.A., comunica che già durante una seduta del S.A. di dicembre 2013, si era iniziato a parlare del Regolamento, ma che solo il 24.02.2014 è stata consegnata la bozza finale, tralasciando il lavoro già svolto in passato dall'Osservatorio per l'elaborazione di una bozza di Regolamento.

Poiché per la bozza in esame non è stato coinvolto l'Osservatorio, non approva la richiesta rivolta alle parti interessate, di un immediato parere sulla stessa.

Pertanto chiede di sospendere i lavori e, con riferimento all'ultima riunione dell'Osservatorio, nella quale fu deciso di formare un gruppo di lavoro per la sicurezza, propone di riprendere la bozza redatta sei anni fa, apportandovi, nel tempo massimo di tre mesi, le opportune modifiche.

Il Sig. Persichella concorda con il Sig. Polisenò nel proporre di riprendere la vecchia bozza, rimasta in un cassetto, alla quale l'Osservatorio aveva dedicato tempo e impegno.

Egli esprime il suo sconcerto nel leggere un Regolamento redatto senza il coinvolgimento di persone operanti nel campo della sicurezza e giudica offensivo l'atteggiamento assunto dall'Amministrazione nei confronti delle predette persone; pertanto, conferma che è impossibile che l'Osservatorio possa esprimere un parere immediato al riguardo.

Egli mette in risalto che a tutt'oggi, in questa Università, non esiste la mappatura del rischio, mancano le squadre antincendio, gli estintori a norma e tanto altro previsto dalla normativa vigente.

Il Sig. Casamassima esprime la propria preoccupazione per l'atteggiamento intrapreso dall'Università in merito alla sicurezza, a suo avviso di indirizzo privatistico.

Ricorda che l'Osservatorio, già da dieci anni, aveva suggerito proposte atte a migliorare il Sistema della sicurezza, come per esempio la creazione di un Dipartimento ad hoc e si propone di chiedere un incontro con il Rettore, perché la Bozza di Regolamento in esame, stilata da poche persone, è prova di mancanza di considerazione nei confronti di un Organismo che da anni dà il proprio apporto in materia.

Il Sig. Colella conferma che la mancanza di richiesta di confronto, denota l'assenza di rispetto nei confronti di tutti i lavoratori di questa comunità. Tale confronto, continua il sig. Colella, è necessario anche per valorizzare l'Osservatorio.

L'Avv. Squeo, pur prendendo atto dell'intenzione di parte sindacale di non discutere nel merito la bozza di Regolamento, richiama l'attenzione dei presenti su alcune utili innovazioni, come ad esempio quella di istituire la figura degli "addetti locali della sicurezza", i quali garantirebbero una vera e propria "rete" di interconnessione tra le varie strutture e il Servizio di Prevenzione e Protezione. Peraltro, sono allo studio forme di incentivazione per tali addetti, in considerazione delle connesse responsabilità.

L'Ing. Bonsegna ritiene che da quando le Aree afferenti al Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza sono in diretto collegamento, attraverso l'interscambio del flusso informativo sulle procedure di sicurezza da adottare, sia stato superato l'atteggiamento ostile che in precedenza si era creato tra gli operatori della sicurezza.

L'Arch. Megna fornisce ulteriore motivazione della nota sottoscritta dalle Responsabili delle strutture interessate alla sicurezza, afferenti al Dip. Tecnico e per la Sicurezza, peraltro condivisa totalmente dal Direttore Generale, spiegando che il S.P.P. in staff al Rettore, non permetterebbe l'attuale collaborazione sinergica fra le predette strutture.

La Dott.ssa Falco chiede che la parte pubblica condivida esplicitamente l'opinione delle altre parti sulla bozza in questione, atteso che il Prof. Soleo, quale rappresentante di parte pubblica, ha fatto notare che la bozza di regolamento in parola non rispetta appieno la normativa vigente e che anche l'Avv. Squeo ha rilevato che nella bozza sono presenti dei punti ancora da definire, come ad esempio le responsabilità in capo ai Direttori dei Dipartimenti di ricerca e, soprattutto, le competenze degli uffici.

Il Sig. Roberto Filippo, confermando quanto già esposto dal Prof. Carbonara, invita la parte pubblica, il Direttore Generale e l'Avv. Squeo a tenere conto di quanto emerso in questa riunione, chiedendo l'integrazione del gruppo di lavoro con due componenti dell'Osservatorio.

L'Avv. Squeo prende atto delle osservazioni di tutte le parti interessate e introduce il secondo punto all'o.d.g.

Il Sig. Persichella riferisce che nel Dipartimento al quale afferisce, in possesso di un registro antincendio, si è presentata senza preavviso una ditta, incaricata dall' Azienda Ospedaliera, che ha ritirato gli estintori collocati nello stesso Dipartimento, lasciandone altri con scadenza temporanea.

Egli ritiene che l'ufficio preposto a tale funzione avrebbe dovuto avvisare il direttore, dell'arrivo di tale ditta.

L'Ing. Bonsegna fa notare che i registri sono importanti e che si sta provvedendo alla messa a punto del capitolato d'appalto per la manutenzione degli estintori e degli idranti di tutte le strutture universitarie.

Il Sig. D'Elia, in considerazione della persistente trasmissione dei giudizi di idoneità da parte del Medico Competente, anche all'A.O., riguardanti i lavoratori universitari operanti presso la stessa Azienda, argomento affrontato già nella riunione dell'Osservatorio del 05.06.2013, chiede informazioni sull'esito del quesito rivolto all'Avvocatura, in merito all'ipotesi di diffusione di dati tutelati dalla legge sulla privacy.

L'Avv. Squeo risponde che l'ufficio competente ha provveduto a sollecitare l'Avvocatura a dare riscontro a detto quesito e comunica che seguirà altro sollecito.

Il Sig. D'Elia chiede raggugli in merito alla questione della formazione da parte dell'Associazione "Aziende in sicurezza".

L'Avv. Squeo fa presente che allo stato, dopo le osservazioni dello stesso Osservatorio, l'iniziativa non ha avuto corso.

Il Dott. Carella fa presente la problematica riguardante il SISTRI.

Egli sostiene che i delegati associati ai dispositivi USB non ricevono il necessario supporto per il superamento degli inconvenienti emersi nell'uso dei predetti dispositivi e riferisce che la giornata di formazione tenutasi a tale proposito è stata a suo avviso improduttiva, tenuto conto che il SISTRI è operativo a decorrere dal 03.03.2014.

La riunione è sciolta alle ore 11,35.


IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Savina Di Palma)


IL COORDINATORE
(Avv. Paolo Squeo)

DICHIARAZIONE A VERBALE

I rappresentanti delle OO.SS. e delle RSU, componenti dell'Osservatorio Permanente su "Ambiente, Igiene Sicurezza sul lavoro", riunitisi per la discussione sul Regolamento per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, precisano quanto segue:

1. Dichiarano che la questione al primo punto all'odg dell'odierna riunione dell'Osservatorio, a norma del vigente CCNL del comparto Università, art. 4 lett. F, è materia di contrattazione integrativa nella quale possono essere definite le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
2. Contestano il reiterato tentativo di approvazione del suddetto regolamento negli Organi Collegiali di questa Università, senza aver consultato, preliminarmente, le componenti di parte sindacale;
3. Considerano il regolamento presentato non condivisibile, perché presenta elementi contraddittori, incomprensibili e non perfettamente rispettosi della norma vigente;
4. Pur concordando con la necessità di definire urgentemente il regolamento per la sicurezza, ritengono che questo debba essere il risultato di un lavoro condiviso, che tenga in considerazione la proposta già elaborata in passato nei lavori dell'Osservatorio o nell'ambito del S.P.P., nonché le deliberazioni dell'ultima riunione di osservatorio per la costituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza.

I Rappresentanti delle OO.SS.

Stella Arcubattini FICAIL
Luigi Antonio Babboni USB P.I.
Anna Lombardi Fele C.S.A. di CISL UNIV.
Roberto CISL
Roberto CISAPUNI
Roberto U.I. RVA

I Rappresentanti delle RSU

Saverio Antonio
Roberto
Roberto
Giuseppe

Bari, 19/03/2014

Avv. Paolo Squeo

Da: "Avv. Paolo Squeo" <paolo.squeo@uniba.it>
Data: lunedì 24 febbraio 2014 15:33
A: "'Domenico Garofalo - Studio Legale Garofalo'" <garofalo@studiolegalegarofalo.it>; <salvo.fedele@live.it>; <gianfranco.berardi@uniba.it>; <cmongelli.81@gmail.com>
Cc: <rettore@uniba.it>; "DG" <direttore.generale@uniba.it>
Allega: proposta mongelli - rivista20febb.docx
Oggetto: Re: regolamento sicurezza - bozza

Gentilissimi,

come da accordi, ho esaminato la bozza fattaci pervenire dal prof. Garofalo sulla base del documento consegnato il 31 gennaio dal prof. Mongelli al gruppo di lavoro.

Le mie osservazioni e/o correzioni sono evidenziate in verde.

Mi preme, comunque, evidenziare che:

- le modifiche riguardanti le competenze degli uffici dell'Amministrazione centrale, anche se siamo nel campo della sicurezza demandata al Datore di Lavoro- Rettore, vanno a mio avviso sottoposte all'esame del Direttore Generale, a cui è affidata la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 29, comma 3, dello Statuto di questa Università;
- sulla bozza di Regolamento, che cercheremo di liquidare, come previsto, in settimana, bisognerà acquisire, prima dell'esame da parte del S.A. e del C.d.A, il parere dell'Osservatorio Permanente su ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, come deliberato dallo stesso C.d.A. nella seduta del 17/12/2013 (punto 2bis).

Tutto ciò premesso, possiamo incontrarci domani (25 febbraio), alle ore 16, presso il mio ufficio, per anticipare i lavori.

Cordialità

Paolo Squeo

From: STUDIO LEGALE GAROFALO - UDINE
Sent: Thursday, February 20, 2014 3:46 PM
To: paolo.squeo@uniba.it ; salvo.fedele@live.it ; gianfranco.berardi@uniba.it ; cmongelli.81@gmail.com
Cc: angelir@alice.it ; 'Domenico Garofalo - Studio Legale Garofalo' ; udine@studiolegalegarofalo.it
Subject: regolamento sicurezza - bozza

Come da intese Vi invio bozza del regolamento in oggetto

Cordialmente

Domenico Garofalo

Studio Legale Garofalo - Udine
Via Rauscedo n. 1 – 33100 Udine
Tel. 0432/511366 – Fax 0432/203075



Nota prot. 17127

- IX/3 del

6 MAR 2014

Al

Magnifico Rettore
Prof. Antonio Felice URICCHIO

Direttore Generale
Avv. Gaetano PRUDENTE

ok mail 18/3
M. Spina

PALAZZO ATENEO

Oggetto: Collaborazione fra la Divisione Tecnica, l'Area Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Area Sicurezza sul lavoro.

*Dr. Spina, quale conduttore dell'area servizi.
cooperativo totalmente le prime note.
ti può sviluppare il resto dell'arrivato con impegno*

Con la presente e in riferimento alle voci circolanti negli ambienti universitari circa l'ipotesi di passaggio dell'Area Servizio di Prevenzione e Protezione in staff al Rettore, come previsto dalla bozza di Regolamento per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro attualmente all'esame degli Organi di Governo di questa Università, le sottoscritte rappresentano quanto segue.

Il D.D.G. n. 741 del 08/10/2013, che ha rimodulato le Strutture dell'Amministrazione Centrale ed in particolare ha riunito in un unico Dipartimento Tecnico e per la sicurezza la Divisione Tecnica, l'Area Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Area Sicurezza sul Lavoro, ha finalmente colmato una grande lacuna trascinatasi nel tempo fin dall'istituzione, in applicazione del D.Lgs. 626/1994, del Servizio di Prevenzione e Protezione: la mancanza di collegamento diretto, con contestuale interscambio, di tutto il flusso informativo indispensabile a ciascuna delle tre strutture in oggetto per l'adempimento dei rispettivi compiti sia sul piano strutturale ed impiantistico degli ambienti sia in riferimento alla gestione delle procedure di sicurezza da adottare in tutte le attività universitarie.

Il frutto di tale carenza è stato rappresentato, negli anni, da una serie di difficoltà che hanno finito inevitabilmente per ripercuotersi su tutto il sistema, quali ad esempio:

- per l'Area Servizio di Prevenzione e Protezione, la difficoltà di accedere a tutti quei dati che sono fondamentali per l'impostazione e la valutazione del rischio (vedasi documentazione tecnica degli immobili), mancato confronto sulla priorità di programmazione degli interventi, ecc;



- per la Divisione Tecnica la difficoltà di avere un quadro preciso della situazione in ordine a tutti gli interventi necessari alla messa a norma degli edifici universitari che devono essere considerati ogni volta che sia necessario modificare gli ambienti per esigenze di ricerca o realizzare nuovi spazi;
- per entrambe e in conseguenza di quanto suindicato le notevoli difficoltà, dettate dai tempi sempre ristretti, nell'adozione dei provvedimenti in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalle autorità di vigilanza.

La situazione attuale determinata in seguito al disposto del suddetto D.D.G. che contempla, come avviene in altre Università italiane, le tre strutture inserite in uno stesso Dipartimento creato ad hoc (il Dipartimento tecnico e per la sicurezza) e coordinate in modo efficace da un unico Dirigente, ha ulteriormente migliorato la situazione, in quanto attualmente la pianificazione degli interventi e delle procedure avviene preliminarmente e dopo coinvolgimento e confronto tra le citate strutture.

Prova ne sia (ma è solo un esempio) la messa a punto del capitolato d'appalto per la manutenzione degli estintori e degli idranti, per la cui definizione sarà creato un apposito gruppo di lavoro costituito da unità della Divisione Tecnica e dell'Area Servizio di Prevenzione e Protezione.

Si aggiunga a quanto sopra l'ormai consolidato rapporto di interscambio informativo quanto mai prezioso tra l'Area Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Area Sicurezza sul Lavoro per quanto riguarda, giusto per citare alcuni esempi, i dati sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti alle varie tipologie di rischio, gli adempimenti relativi alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti e notizie sui protocolli d'intesa tra l'Azienda Ospedaliera Policlinico e questa Università.

Né va trascurato quanto concretizzato nel corso degli anni da parte dell'Area Servizio di Prevenzione e Protezione.

In particolare, a partire dal D.D. 906 del 29/12/2010, sono state avviate numerose procedure a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dalla normativa vigente, alcune di seguito illustrate a mero titolo esplicativo.

Ad esempio, la formazione di parte degli addetti antincendio è stata completata nell'anno 2013, mentre l'aggiornamento delle unità lavorative già in possesso dell'attestato e un ulteriore corso per addetti antincendio sono previsti per il corrente anno.

Due volte l'anno l'Area Servizio di Prevenzione e Protezione collabora col Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco alla formazione/informazione per studenti, dottorandi e specializzandi.



Nel corso dell'anno 2013 è stato finalmente adottato e aggiornato, per quasi tutti gli immobili universitari interessati, il Registro della Sicurezza e dei Controlli per la Prevenzione Incendi, nel quale devono essere annotate, ai sensi del D.M.I. 26/8/1992 - Allegato - art. 12 e del DPR 151/2011 - art. 6 - comma 2, le attività relative a controlli, verifiche ed interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché le attività di informazione e formazione antincendio del personale con indicazione delle unità incaricate della gestione dell'emergenza. Tali attività di registrazione, obbligatorie a partire dall'anno 1992 (entrata in vigore del D.M.I. 26/8/1992), non erano mai state avviate.

È stata predisposta la valutazione dei rischi per diversi plessi universitari, con conseguente definizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi, alcuni dei quali sono attualmente all'attenzione dei Medici Competenti.

Sono stati messi a punto numerosi Piani di Emergenza ed Evacuazione, con contestuale sistemazione delle planimetrie di evacuazione nei vari plessi universitari.

Per tutto quanto sopra esposto, la ventilata ipotesi di rinnovata separazione tra l'Area Servizio di Prevenzione e Protezione e le altre due strutture va esattamente nella direzione opposta rispetto a un'ottimizzazione in ordine alla gestione della manutenzione e messa a norma delle strutture universitarie e, più in generale, di tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aspetti indispensabili per il funzionamento di tutte le attività.

In conclusione, le sottoscritte auspicano il mantenimento dell'attuale organizzazione, nella ferma convinzione che ciò vada incontro agli stessi interessi di questa Amministrazione.

Con osservanza

Il Capo della Divisione Tecnica
(Ing. Giuditta BONSEGNA)

Il Capo Area Servizio di Prevenzione e Protezione
(Arch. Valentina MEGNA)

Il Capo Area Sicurezza sul Lavoro
(Sig.ra Nicoletta QUERO)

ATTIVITA' PREVISTE DAL D. Lgs 81/08 e s.m.i. PER IL MEDICO COMPETENTE, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In vista della riunione dell'Osservatorio Permanente su "Ambiente, Igiene, Sicurezza sul Lavoro" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro del 19.3.2014 e tenuto conto dei contenuti del "Regolamento per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro" ricevuto in visione, si trasmette la parte legislativa riguardante l'interazione, ai fini dell'attuazione dei contenuti del D. Lgs 81/08 e s.m.i., tra Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Medico Competente, che rimane valida sotto il profilo giuridico indipendentemente dal fatto che sia stata prevista o meno nel Regolamento in discussione.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché

- consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro¹⁹;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione. l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni

sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo²⁹.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente Decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.35

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.³⁶

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.³⁷

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) soppressa dall'art.29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106

Articolo 35 - Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
 - a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
 - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
 - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
 - a) lettera soppressa dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
 - b) per accertare stati di gravidanza;
 - c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
- 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

2. Comma abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 45 - Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e), primo periodo;
- b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
- c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i);
- e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.


Con stima e rispetto verso tutti.

“
”

Prof. Leonardo Soleo

SISTEMA DELLA SICUREZZA

Università degli Studi di Bari Aldo Moro



- La Divisione Tecnica, l'Area Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Area Sicurezza sul Lavoro costituiscono il Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza (struttura gestionale - tecnico - amministrativa) come da D.D.G. n. 741 dell'8/10/2013;
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione, sotto l'aspetto funzionale, è direttamente connesso con il Rettore;
- L'Osservatorio per la Sicurezza è coordinato dal Dirigente, come da D.D.G. n. 780 del 29/10/2013

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"

PREMESSA

1. Il presente regolamento risponde all'esigenza:
 - di disciplinare la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale applicativo per le Università, previsto nell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 81/2008;
 - di adottare un modello organizzativo in relazione alle caratteristiche strutturali e infrastrutturali proprie dell'Ateneo in linea con il vigente D.M. 5 agosto 1998, n. 363;
 - di essere premessa necessaria per l'adozione di un Sistema di Gestione della tutela della Salute e Sicurezza (SGS), così come definito dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., poiché nell'articolato si tiene conto di alcuni elementi caratterizzanti previsti nei modelli organizzativi di gestione citati nel decreto.
2. Al Sistema di Gestione della Sicurezza di Ateneo è affidato il compito di definire le modalità per individuare, all'interno dell'organizzazione dell'Ateneo, le competenze e le funzioni di responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica della prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti; il SGS di Ateneo organizza e realizza il coordinamento tra le diverse strutture e figure che a vario titolo intervengono nel processo consultivo e applicativo della prevenzione e della sicurezza all'interno dell'Ateneo.
Gli elementi caratterizzanti sono l'istituzione di un Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza e la predisposizione di audit periodici, con verificatori interni, atti ad individuare specifiche inadempienze alle norme di sicurezza.
3. Il regolamento disegna un **organigramma "aziendale" della sicurezza** che definisce ruoli e responsabilità richiamati nel D.Lgs. 81/2008 da attribuire all'interno dell'organizzazione del lavoro dell'Università degli Studi di Bari.
L'organigramma della sicurezza è uno strumento necessario e preliminare all'adozione di qualsiasi modello di gestione al quale si voglia fare riferimento.
Adottare un SGS significa disporre di uno strumento per:
 - ✓ conoscere e mantenere sotto controllo gli aspetti della sicurezza connessi alle attività svolte;
 - ✓ individuare le prescrizioni legali cogenti e recepirle correttamente ed integralmente;
 - ✓ stabilire e mantenere precise responsabilità;
 - ✓ adottare le procedure necessarie per la gestione operativa della sicurezza ed il monitoraggio dei fattori di rischio;
 - ✓ individuare e soddisfare le necessità e gli obblighi di formazione;
 - ✓ mirare alla riduzione al minimo possibile dei rischi aziendali, coinvolgendo le parti interessate nel processo di miglioramento.
4. La distribuzione dei ruoli e delle funzioni previsti dal D.Lgs. 81/2008 avviene tramite deleghe del Datore di lavoro (RETTORE).
5. Il regolamento, come già detto, è il primo step per l'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza SGS.
6. Nella quadro sinottico che segue si riporta il **modello organizzativo della sicurezza** assunto come riferimento per la redazione del regolamento, in cui si definiscono i ruoli, i compiti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in relazione alle figure aziendali presenti nell'organigramma dell'Ateneo barese.

Quadro sinottico riportante il modello organizzativo della sicurezza

MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SICUREZZA		
RUOLO 81/2008		ADEMPIMENTI
Datore di lavoro	Rettore	Effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Elaborare ed aggiornare, con il supporto del SPP e del MC (Medico Competente), il Documento di Valutazione dei Rischi
		Designare il Responsabile del SPP
		Assicurare il coordinamento delle attività del SPP nonché la convocazione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
		Presentare periodicamente al C.d.A., per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
		Nominare i medici competenti ed il medico competente coordinatore per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008
		Nomina il Medico Autorizzato (MA) per la sorveglianza dei radio esposti ai sensi del D.Lgs 230/1995;
		Nomina l'esperto Qualificato (EQ) per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.
Nomina professionisti ed esperti esterni eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla normativa ai sensi dell'art. 31, co. 3, D.Lgs. 81/2008		

...ghe di funzione attribuite dal Datore di lavoro nei termini previsti dall'art. 16, D.Lgs. 81/2008*
 i precisa al riguardo che i destinatari di deleghe individuati nelle seguenti tabelle possono non esaurire
 l'ambito delle funzioni trasversali. Di conseguenza, ulteriori e specifiche deleghe potrebbero essere attribuite ad
 altri Dirigenti in relazione alle funzioni effettivamente svolte.

RUOLO 81/2008		ADEMPIMENTI
Dirigente Delegato	Dirigente Dipartimento Affari Generali e Sanità (Divisione Appalti Pubblici di Lavori, Servizi Forniture - Divisione Forniture di Beni e Servizi in Economia)	Acquisto PC, software, stampanti e installazione dei relativi impianti per gli uffici dell'Amministrazione Centrale Garantire, sentito il parere tecnico del RSPP, l'acquisto di macchine ed attrezzature per l'ufficio in rispondenza ai requisiti di sicurezza ed ergonomia nel rispetto delle normative vigenti in materia Con la collaborazione del SPP, elaborare il documento di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 81/2008 (D.U.V.R.I.), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, co. 5, e, su richiesta del RLS e per l'espletamento della loro funzione, consegnarne copia agli stessi in relazione ai contratti di competenza del DAGeS Garantire, con la collaborazione del SPP, il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione nei casi di contratti d'opera o di appalto

RUOLO 81/2008		ADEMPIMENTI
Dirigente Delegato	Dirigente Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza (Divisione Tecnica - Area Sicurezza sul Lavoro)	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti, gestiti direttamente dall'Università degli Studi di Bari affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti e alle prescrizioni di cui all'art. 64, D.Lgs. 81/2008 Garantire che siano effettuate le verifiche periodiche di legge sugli impianti e i dispositivi di sicurezza curando altresì la tenuta delle registrazioni e dei verbali relativi Garantire, nei limiti delle risorse assegnate, i mezzi e gli adempimenti per il riscontro e l'eliminazione delle non conformità Assicurare il necessario supporto al Rettore negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. In generale, nelle materie di propria competenza, curare la conservazione della documentazione obbligatoria ai sensi di legge

RUOLO 81/2008	ADEMPIMENTI
<p>Dirigente Art. 18, D.Lgs. 81/2008</p> <p>Direttore Generale Dirigenti Dipartimenti Amministrativi Direttori Centri Direttori Biblioteche RADRL** Responsabile Aziende Agricole Soggetti di vertice di ogni singola struttura, o aggregazione di strutture omogenee non qualificabili come unità produttive, ovvero i Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca?*</p>	Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio
	Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43, D.Lgs. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura delle attività, alle dimensioni della struttura e al numero delle persone presenti
	Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
	Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
	Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
	In relazione ai contratti sottoscritti dalla Direzione/Dipartimento/Centro/Struttura di competenza, con il supporto del SPP, elaborare il documento di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, su richiesta degli RLS, consegnarne loro copia
	Curare la conservazione della documentazione obbligatoria e delle certificazioni di legge
	Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni previste in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi loro a disposizione
	Individuare i preposti e gli addetti all'attuazione e alla vigilanza delle misure di prevenzione e protezione previste e segnalare i nominativi all'Ufficio competente per l'organizzazione delle iniziative formative loro dedicate
	Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il giudizio di idoneità
	Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
	Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato
	Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
	Verificare, per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza, la puntuale attuazione delle misure di prevenzione e protezione programmate nel DVR e/o disposte a seguito delle segnalazioni di pericolo o di non conformità
	Garantire che i lavoratori rispettino i programmi di formazione
	Segnalare immediatamente alla competente Divisione tutte le carenze tecniche che possono pregiudicare la salute e l'igiene dei posti di lavoro riscontrate su locali, strutture, macchine ed impianti per i quali non ha potere di intervento diretto
Fornire al SPP ed al Medico competente informazioni in merito a: natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, descrizione degli impianti e dei processi produttivi, dati di cui al co. 1, lett. r), art.18 D.Lgs. 81/2008 e quelli relativi alle malattie professionali, nonché i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza	
Consultare il RLS dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50, D.Lgs. 81/2008	

*** Se i Direttori di Dipartimento di Didattica e di Ricerca vengono inseriti tra i Dirigenti di cui all'art. 18, si devono prevedere le conseguenti responsabilità di tali figure e delle altre indicate nell'art. 14 del presente regolamento: "Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, Strutture Dirigenziali e di Staff alla Direzione Generale"**


** Qualora, a seconda della natura dell'incarico conferitogli e delle mansioni che effettivamente svolge all'interno della struttura di riferimento, il RADRL possa qualificarsi anche come dirigente e non solo come preposto, sarà tenuto all'assolvimento degli obblighi complessivamente previsti per entrambe le posizioni, oltre a quelli propri della funzione esercitata, così come sanciti dal D.M. 363/1998

RUOLO 81/2008 RADRL	Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio	ADEMPIMENTI Ai sensi dell'art. 5, co. 3, D.M. 363/98: a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di lavoro b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il DVR c. adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio vengano poste in essere d. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione o protezione dai rischi e. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte
-----------------------------------	---	---

RUOLO 81/2008 ASPP ASPP	Responsabile ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi	ADEMPIMENTI Adempire agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37, D.Lgs. 81/2008 Consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, co. 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati a fini statistici di cui all'art. 18 lett. r) Effettuare frequenti controlli presso gli ambienti di lavoro e all'esito riferire per competenza, ai singoli Dirigenti Delegati per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, nonché a tutti quei soggetti (Dirigenti e preposti) che gestiscono l'attività lavorativa, di didattica o di ricerca affinché siano posti in condizione di adottare le misure temporanee e contingenti, di natura organizzativa e/o gerarchica, necessarie ai fini della riduzione dei rischi nelle more dell'esecuzione degli interventi strutturali. In relazione a tutti i residui aspetti non rientranti nella sfera di competenza dei singoli Dirigenti Delegati o che esulino dal rispettivo potere d'intervento, fornire immediata informativa al Datore di lavoro
---	---	--

Compiti dei preposti per i quali non è necessaria alcuna delega in quanto specificamente previsti dalla legge		
Esposto art. 19, D.Lgs. 81/2008	Docenti Riceratori RADRL Personale tecnico amministrativo Altri lavoratori	Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongano ad un rischio grave o specifico Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato Segnalare tempestivamente al DL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta Partecipare a tutte le iniziative formative loro destinate

5



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"

INDICE

- ART. 1 - **Modello di gestione e di organizzazione della sicurezza in Ateneo**
- ART. 2 - **Campo di applicazione**
- ART. 3 - **Definizioni, soggetti e categorie di riferimento**
- ART. 4 - **Prerogative del Consiglio di Amministrazione**
- ART. 5 - **Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro**
- ART. 6 - **Centro di igiene e sicurezza**
- ART. 7 - **Unità produttive (ai fini della sicurezza)**
- ART. 8 - **Dirigenti**
- ART. 9 - **Preposti**
- ART. 10 - **Servizio di Prevenzione e Protezione**
- ART. 11 - **Medico Competente e Medico Autorizzato**
- ART. 12 - **Esperto Qualificato**
- ART. 13 - **Dipartimenti, Centri e Sistemi di Ateneo ed Amministrazione Centrale**
- ART. 14 - **Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri, dei Sistemi di Ateneo, delle strutture
dirigenziali e di quelle di staff alla Direzione Generale**
- ART. 15 - **Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in laboratorio**
- ART. 16 - **Addetti Antincendio ed Addetti al Primo Soccorso**
- ART. 17 - **Addetto Locale del Servizio Prevenzione e Protezione**
- ART. 18 - **Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza**
- ART. 19 - **Obblighi dei lavoratori**
- ART. 20 - **Documento di valutazione dei rischi da interferenze**
- ART. 21 - **Modelli di organizzazione e di gestione**
- ART. 22 - **Osservatorio Permanente su Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro**
- ART. 23 - **Norme finali e transitorie**
- ART. 24 - **Norma di chiusura**

ALLEGATO I -da completare

ALLEGATO II - Schema funzionale, non esaustivo, dei ruoli e degli adempimenti delle figure previste nel modello organizzativo della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (art. 30, co. 3) e del D.M. 363/1998.

ART. 1 - Modello di gestione e di organizzazione della sicurezza in Ateneo

1. L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" adotta una struttura organizzativa sulla quale implementare, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., un modello organizzativo e di gestione volto ad assicurare un sistema efficace per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge in materia di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Sulla base del Sistema di Gestione della Sicurezza di Ateneo vengono individuate, all'interno dell'organizzazione dell'Ateneo, le competenze e le funzioni di responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica della prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti; il SGS di Ateneo organizza e realizza il coordinamento tra le diverse strutture e figure, che a vario titolo, intervengono nel processo consultivo e applicativo della prevenzione e della sicurezza all'interno dell'Ateneo.

ART. 2 - Campo di applicazione

1. Le norme previste dal presente Regolamento si applicano a tutte le attività di ricerca, didattica, servizi tecnici ed amministrativi anche destinati all'utenza, svolte presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" nonché ad ogni singola struttura od aggregazione di strutture omogenee individuate negli atti generali di Ateneo, nel momento in cui risultino assegnatarie di spazi fisici e di personale.

2. Sono escluse dall'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento le attività diagnostiche ed assistenziali effettuate in regime convenzionale con strutture sanitarie del servizio sanitario della Regione Puglia e/o presso altre strutture sanitarie pubbliche e private.

3. Per le attività di cui al precedente comma, l'applicazione ed il coordinamento delle norme prevenzionistiche verrà regolato tramite specifico accordo con le singole strutture sanitarie od aziende sanitarie.

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Bari presso aziende o enti esterni, così come di quello di aziende o enti che svolgono la loro attività presso l'Università, nelle more dell'emanazione del decreto applicativo citato nell'art. 1, co. 1, della Premessa, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

ART. 3 - Definizioni, soggetti e categorie di riferimento

1. Datore di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008, e nelle more dell'emanazione del decreto applicativo per le Università che consideri le particolari esigenze e le peculiarità organizzative delle stesse, il Datore di lavoro nell'Università di Bari "Aldo Moro" viene individuato nel Rettore in quanto legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Struttura

1. Sono da intendersi quali Strutture i Dipartimenti, i Centri, l'Amministrazione Centrale e le Aziende Agricole in quanto dotati di poteri di spesa e di gestione autonomi.

3. Laboratori

1. Nell'ambito dei luoghi di lavoro, come definiti dalla legge, vengono individuati quali Laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.

2. Sono considerati Laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata dell'Università quali, ad esempio, siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime e di rilevamento urbanistico e ambientale.

3. I Laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

4. Lavoratori

1. Per Lavoratore si intende in primo luogo il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università.

2. Ai fini della sicurezza sul lavoro è equiparato al Lavoratore anche il personale non organicamente strutturato e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le Strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di valutazione dei rischi lavorativi.

5. Dirigente

Soggetto che ha la responsabilità di un Dipartimento Didattico Scientifico e di Ricerca, di un Dipartimento Amministrativo e di un Centro di servizi, se lo dirige autonomamente

6. Preposto

Il Preposto è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

7. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 designato dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

8. Responsabile delle Attività

1. È considerato Responsabile delle Attività il soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, dirige le attività didattiche, di ricerca, di assistenza e/o di servizi, ed al quale, in ragione dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, spetta il compito di attuare le direttive del Datore di lavoro sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ai fini della responsabilità in materia di salute e sicurezza, il Responsabile delle Attività è considerato quale "preposto".

9. Responsabile di Struttura

1. È Responsabile di Struttura il soggetto apicale della Struttura.
2. Sono Responsabili di Struttura: i Direttori di Dipartimento (compresi i Dipartimenti di Didattica e di Ricerca?), di Centri, di Sistemi, il Direttore Generale e i Dirigenti Delegati (ad esempio: il Polo Jonico, la sede di Brindisi).

10. Strutture con locali comuni

1. Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, la gestione di questi ultimi, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, dovrà essere affidata ad un unico Responsabile di struttura, cui viene attribuita la competenza del coordinamento, per il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. Qualora due o più strutture fruiscano di locali indipendenti insistenti in un piano, in una porzione di edificio, ecc., al fine di garantire la salute e la sicurezza degli operatori sul luogo di lavoro, anche in questo caso si dovrà stabilire un unico Responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni regolamentari.
3. Il personale afferente ad altra struttura ma con sede lavorativa in quest'ultima ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni impartite dall'unico Responsabile di struttura individuato.
4. L'unico Responsabile di struttura è individuato:
 - a. con criteri formalizzati e concertati dai vari Responsabili di struttura;
 - b. con accordo formale tra i Responsabili di struttura;
 - c. secondo il principio della prevalente occupazione spaziale del Dipartimento;
 - d. secondo il principio della prevalente attività svolta nelle aree occupate.
5. Qualora le parti non addivenissero ad un accordo entro 60 gg. dall'entrata in vigore del Regolamento, sarà vigente l'indicazione prevista nel punto 9, co. 4, lett. c).

11. Sistema di prevenzione dell'Università

1. Il Sistema di prevenzione dell'Università è costituito dall'insieme di servizi e figure professionali che svolgono, istituzionalmente o perché formalmente incaricati, compiti inerenti la prevenzione e la protezione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il Sistema di prevenzione dell'Università si articola nelle seguenti Strutture: Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Medico Autorizzato, Esperto qualificato.
3. Il Sistema di prevenzione dell'Università è in staff al Datore di lavoro.

12. Medico autorizzato (MA)

1. Il Medico autorizzato è il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.
2. Il Medico autorizzato è nominato dal Rettore.

13. Addetto Locale per la Prevenzione (ALP)

1. L'Addetto Locale per la Prevenzione è il soggetto che, nell'ambito di una Struttura, oltre alle normali mansioni attribuitegli nell'organigramma della Struttura stessa, svolge i compiti stabiliti nel regolamento specifico.

2. L'attività dell'Addetto Locale è di supporto al Responsabile della Struttura ed è funzionale al Sistema di prevenzione dell'Università.

14. Esperto Qualificato

1. L'Esperto Qualificato è il soggetto la cui qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D.Lgs. 230/1995.
2. L'Esperto Qualificato è nominato dal Rettore.

15. Procedura di sicurezza

1. La Procedura di sicurezza è il Documento che indica le azioni da compiere, le misure e le cautele da adottare per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.
2. Le Procedure di sicurezza, per ogni singola attività lavorativa potenzialmente pericolosa, devono essere redatte dal Responsabile dell'attività stessa, con l'eventuale collaborazione del Servizio di prevenzione.

16. Addetto Antincendio

1. L'Addetto antincendio è il soggetto designato per collaborare alla gestione di situazioni di emergenza, occorse nei luoghi di lavoro di pertinenza dell'Università.
2. L'Addetto antincendio (ex Referente di zona) è individuato ed è formalmente incaricato a svolgere l'incarico dal Direttore della Struttura.

17. Personale d'appoggio

1. Il Personale d'appoggio è il personale che, in caso di emergenza, ha l'incarico di occuparsi della incolumità fisica di persone diversamente abili eventualmente presenti nella Struttura.

18. Addetto al primo soccorso

1. L'Addetto al primo soccorso è il soggetto designato per collaborare alla gestione di situazioni di emergenza occorse nei luoghi di lavoro di pertinenza dell'Università.
2. L'Addetto al primo soccorso è individuato e formalmente incaricato a svolgere l'incarico dal Direttore della Struttura.

19. Organismo di Vigilanza (OdV)

1. L'Organismo di Vigilanza è l'organo di controllo dell'Università con il compito di valutare i report delle visite ispettive interne.
2. È formato dal Rettore o suo delegato (Presidente), dal Direttore Generale o suo delegato, dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal Medico Competente, dagli Addetti al servizio di prevenzione e protezione e da una rappresentanza degli RLS.
3. È integrato dall'Esperto qualificato e dal Responsabile della Divisione Tecnica per argomenti specifici.

20. Audit

1. L'audit è l'attività atta a misurare la conformità di determinati processi, strutture o procedure a determinate caratteristiche richieste e a verificarne l'applicazione.
2. L'audit interno è effettuato direttamente da soggetti interni all'Università.

21. Servizio di Verifiche Interne (SVI)

1. Il Servizio di Verifiche Interne è composto da un gruppo di addetti strutturati dell'Università.
2. Il SVI ha il compito di realizzare gli audit mediante verifiche interne nelle varie strutture dell'Ateneo.
3. Il SVI, in relazione alle competenze necessarie, è incardinato all'interno della struttura appositamente individuata dal Direttore Generale.

22 Responsabili dell'Attività Didattica (RAD) e di Ricerca in laboratorio (RAR)

1. Per Responsabile dell'attività didattica (RAD) o di ricerca in laboratorio (RAR) si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

ART. 4 - Prerogative del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" è titolare dei poteri di governo, di indirizzo strategico e di controllo delle politiche prevenzionali volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università, secondo quanto stabilito dalla L. 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo; ad esso competono le autorizzazioni di spesa secondo gli standard legali necessarie a realizzare tutte le misure e gli interventi che garantiscano la tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

ART. 5 - Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro

Il Rettore, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 16, D.Lgs. 81/2008, delega funzioni ed attribuisce mansioni specifiche a dirigenti o preposti ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi secondo il seguente schema:

1. Attribuzioni del Datore di lavoro di cui all'art. 17, D.Lgs. 81/2008, non delegabili:

- a. valutazione di tutti i rischi con elaborazione del documento di cui all'art. 28 in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed il Medico Competente nei casi di cui all'art. 41. Nel caso di laboratori di ricerca e/o utilizzo di Microrganismi Geneticamente Modificati (MOGM) e/o utilizzo di agenti cancerogeni e/o uso deliberato di agenti biologici di gruppo 3 e/o 4, la valutazione dei rischi deve essere effettuata dal Responsabile di laboratorio/struttura e da esso sottoscritta in coordinamento (firma congiunta) con il Responsabile della struttura/unità cui il laboratorio eventualmente afferisce; tale valutazione va allegata al documento di cui all'art. 28 citato;
- b. designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; la verifica dei requisiti del Responsabile e degli addetti al SPP di cui all'art. 32, D.Lgs. 81/2008 è delegata all'Area Sicurezza sul Lavoro.

2. Attribuzioni del Datore di lavoro di cui all'art. 18, D.Lgs. 81/2008, non delegate:

- a. nomina del Medico Competente (MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; la verifica dei requisiti del MC ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 è delegata al Servizio del Personale;
- b. nomina del Medico Autorizzato (MA) per la sorveglianza dei radio esposti ai sensi del D.Lgs. 230/95; la verifica dei requisiti del MA ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. è delegata al Servizio del Personale;
- c. nomina dell'esperto Qualificato (EQ) per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. La verifica dei requisiti del EQ ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. è delegata al Servizio del Personale;
- d. convocazione annuale della riunione periodica di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/2008;
- e. nomina di professionisti ed esperti esterni eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla normativa ai sensi dell'art. 31, co. 3, D.Lgs. 81/2008.

3. Attribuzioni del Datore di lavoro di cui all'art 18, D.Lgs. 81/2008, che vengono delegate:

Le attribuzioni delegate rientrano nei compiti di fatto allo stato svolti dalle Unità Produttive come di seguito definite nelle quali già sono presenti professionalità, esperienza, organizzazione, poteri di gestione, controllo ed autonomia di spesa per quel che riguarda i compiti delegati. La deliberazione del presente Regolamento rende effettive le deleghe con data certa; all'atto della nomina, i Responsabili di Unità produttiva come più sotto definiti, dovranno essere edotti delle deleghe ricevute e la firma di accettazione di incarico di Responsabile delle U.P. considerate costituisse accettazione delle deleghe.

a. Delega i Responsabili di struttura:

- a designare i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza di cui all'art. 18 co. 1, lett. b), e, nell'affidare tali compiti tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute (per mezzo del Medico Competente) e alla sicurezza come da art. 18, co. 1, lett. c);
- nell'ambito dell'organizzazione delle emergenze, ad adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro nonché per il caso di pericolo grave ed immediato secondo il piano di emergenza adottato che prevede anche l'attività del Servizio di Sicurezza Antincendio;
- a ottemperare alle norme per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008.

b. Delega il Responsabile della Struttura:

- a designare i lavoratori incaricati delle misure di evacuazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008, e nell'affidare tali compiti tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute (per mezzo del Medico Competente) e alla sicurezza come da art. 18, co. 1, lett. c) dello stesso D. Lgs..

c. Delega i Dirigenti come individuati dal successivo art. 8 del presente Regolamento:

- a fornire ai lavoratori i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sentito il Responsabile del SPP ed il Medico Competente; i DPI saranno acquistati con i fondi a disposizione della struttura e/o dall'Area forniture di beni e servizi Dipartimento affari generali e sanità;
- a prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a rischio;
- a richiedere l'osservanza, anche per mezzo dei preposti alla sicurezza da lui nominati, delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali e delle norme di lavoro sicuro da lui elaborate, in collaborazione con il SPP e del MC, all'interno dell'Unità Produttiva in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori, di uso dei DPI e Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) forniti;
- ad adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa; ciò per i rischi connessi con l'attività lavorativa della U.P., mentre per quel che concerne i rischi generali aziendali si fa riferimento al piano di emergenza;
- a informare al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; ciò per i rischi connessi con l'attività lavorativa della U.P., mentre per quel che concerne i rischi generali aziendali si fa riferimento al piano di emergenza;
- ad astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenza di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- a comunicare al SPP ed al MC le informazioni sulla natura dei rischi presenti nell'Unità Produttiva (UP) da lui diretta come definita dal successivo art. 7. Ne comunica altresì le eventuali variazioni (introduzione di nuovi rischi, tecnologie, organizzazione, ecc);
- per quel che concerne le misure organizzative e procedurali di sua competenza, a comunicare annualmente al SPP ed al MC le informazioni sulla programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- a vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

d. Delega il Dirigente Risorse Umane ed Organizzazione (Area Formazione):

- ad adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e a quant'altro previsto da leggi e regolamenti di igiene del lavoro e prevenzione infortuni, previa consultazione degli RLS, su indicazione delle necessità formative da parte del responsabile SPP e dell'Esperto Qualificato (EQ).

e. Delega il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

- a consentire ai lavoratori mediante i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori; le iniziative degli RLS devono essere preventivamente notificate al Responsabile SPP. Va assicurata la riservatezza dei dati;
- a consegnare ai RLS su loro richiesta, per l'espletamento della loro funzione, copia del documento di valutazione dei rischi; la richiesta deve essere scritta ed indirizzata al Datore di lavoro ed al Responsabile SPP con specificazione dello scopo per cui si effettua. Va assicurata la riservatezza dei dati;
- a consentire ai RLS di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro; la richiesta di accesso deve essere scritta ed indirizzata al Datore di lavoro ed al Responsabile SPP con specificazione dello scopo per cui si effettua. Va assicurata la riservatezza dei dati;
- a consegnare ai RLS su loro richiesta, per l'espletamento della loro funzione, copia del DUVRI (vedi deleghe ai Responsabili dei Servizi di Staff) relativamente ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 81/2008¹; la richiesta deve essere scritta ed indirizzata al Datore di lavoro ed al Responsabile SPP con specificazione dello scopo per cui si effettua. Va assicurata la riservatezza dei dati;
- a fornire all'INAIL i dati generali relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento²;
- ad aggiornare la VdR in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; in conseguenza di ciò ed in relazione alle competenze di cui al presente articolo dovranno essere aggiornate le misure di prevenzione sulla base della comunicazione da parte del Responsabile del SPP alle Strutture competenti degli elementi della VdR necessari allo scopo. Tali aggiornamenti saranno effettuati sulla base delle comunicazioni dei Dirigenti ai fini della sicurezza, delle Direzioni e dei Responsabili delle Strutture interessate;
- a elaborare annualmente per il Responsabile della Struttura Formazione il documento con le necessità formative ai fini dell'igiene del Lavoro e prevenzione infortuni.

¹ si evidenzia che in base alla normativa sulle gare di appalto, il DUVRI - allo stato predisposto, come da apposito decreto del D.G., da personale dell'Area Servizio Prevenzione e Protezione - è consultabile da parte di chiunque sulla pagina web bandi e gare del DAGeS

² tale incombenza è attribuita all'ufficio competente del Personale, sulla base di dati riservati tratti dall'apposito registro detenuto dall'Ufficio Protocollo Riservato

f. Delega i Direttori dei dipartimenti:

- a osservare quanto disposto in materia di rifiuti e scarichi in modo da evitare che si possa recare nocumento all'ambiente esterno ed alla popolazione.

g. Delega il Dirigente dell'Area Gestione del Personale:

- a comunicare annualmente all'INAIL ed al SPP i nominativi degli RLS;
- a comunicare al SPP ed al MC su loro richiesta informazioni relative all'organizzazione del lavoro (dirigenti, preposti, orari, ecc.);
- a comunicare al SPP i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali;

h. Delega il Coordinatore dell'Avvocatura³:

- a comunicare al SPP i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, inviandone copia anche ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

4. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

5. Il Rettore, in ogni caso, svolge tutte le altre funzioni, non previste nei precedenti commi, attribuitegli dalla legge e che non abbia espressamente delegato

ART. 6 - Centro di igiene e sicurezza

1. È istituito un Centro d'interesse di Ateneo denominato "Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro" con l'obiettivo di supportare il datore di lavoro e gli organi competenti nelle azioni volte a promuovere la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di vita e di lavoro, anche ai fini dell'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, con particolare riguardo agli ambienti in cui si svolgono le attività di didattica, di ricerca, di assistenza e di servizio dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a tutela di tutti i soggetti che vi operano a diverso titolo.⁴

2. I componenti del suddetto Centro sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore⁵:

³ le specifiche competenze alle strutture dell'Amministrazione Centrale, pur trattandosi di materia "Sicurezza" demandata al Datore di Lavoro, vanno concordate con il Direttore Generale, a cui è affidata la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 29 comma 3 dello Statuto di questa Università


⁴ Bisogna specificare i suoi compiti in relazione a ogni passaggio della delineazione del sistema di prevenzione, sicuramente prevedendo compiti di:

- segnalazione di situazioni di rischio agli organi competenti
- intervento immediato in caso di situazioni di rischio imminente, previa informazione agli organi competenti,
- iniziativa e impulso per l'attività degli organi competenti
- verifica dell'attuazione delle misure adottate dagli organi competenti, con successiva informazione agli stessi
- monitoraggio delle misure in atto e segnalazione agli organi competenti delle necessità di adeguamento a cambiamenti del contesto di riferimento
- ecc. ecc.

Sempre nella prospettiva di cui sopra, bisogna chiarire i rapporti tra quest'organo e gli altri responsabili (rettore, consiglio di amministrazione, responsabile di struttura), nonché i rapporti con gli organismi "tecnici" (Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc.).

⁵ Devono essere componenti necessari del centro il direttore generale (con funzioni di coordinamento) e i dirigenti / funzionari amministrativi delle singole strutture dipartimentali.

Si può prevedere l'integrazione di questi componenti necessari con esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione.



ART. 7 - Unità Produttive (ai fini della sicurezza)

1. Il Datore di lavoro definisce quali Unità Produttive (UP) le Strutture dell'Ateneo nelle quali il Dirigente Responsabile di Struttura è "persona che, in ragione delle competenze professionali, e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

Le Unità Produttive individuate dal Rettore (Datore di lavoro), ai fini della sicurezza dell'Ateneo, sono quelle definite all'art. 2, co. 2, D.M. 363/1998 e cioè: "le strutture amministrative, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'art. 4, co. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo".

2. Qualora esistano Strutture Aziendali autonome diverse dalla fattispecie sopra indicata, con coordinatori/dirigenti con le caratteristiche sopra indicate, il Rettore (Datore di lavoro) può individuare tali strutture come Unità Produttive, ai fini della sicurezza, con apposito atto deliberativo che indichi anche i compiti dei loro Dirigenti ai sensi del successivo art. 8 del Regolamento.

ART. 8 - Dirigenti⁶

1. Ai sensi e per gli specifici fini del D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro nomina Dirigenti ai fini della sicurezza i Responsabili delle Unità Produttive come definiti all'art. 7.

2. I compiti del Dirigente (ai fini del D.Lgs. 81/2008), oltre a quanto delegato con l'art. 5, co. 3, lett. c), del presente Regolamento, sono i seguenti:

- a. fa osservare leggi e regolamenti, norme aziendali, norme interne di lavoro sicuro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- b. nomina i preposti ai fini della sicurezza come definiti dall'art. 9, tenendo conto dell'organizzazione presso la UP da Lui diretta; possono essere infatti nominati più preposti (tecnico, responsabili di laboratorio, coordinatori di laboratori, ecc.);
- c. riceve dal Medico Competente copia dei certificati di idoneità degli operatori della sua struttura;
- d. in collaborazione con il RSPP e il MC, predispone in forma scritta idonee "norme interne di lavoro sicuro" a tutela della salute e sicurezza degli operatori nelle specifiche attività dell'UP. Tale manuale della sicurezza di UP deve essere reso noto ad ogni lavoratore (compresi i lavoratori "atipici") dell'UP con documentazione scritta da conservare all'interno dell'UP. Il documento deve essere a disposizione all'interno dell'UP. In tale documento devono essere contenute misure di controllo di situazioni di rischio e misure per l'evacuazione; devono essere previste misure per l'informazione ai lavoratori per possibili situazioni di rischio immediato;
- e. nel caso di laboratori di ricerca e/o utilizzo di Microrganismi Geneticamente Modificati (MOGM) e/o utilizzo di agenti cancerogeni e/o uso di agenti biologici di gruppo 3 e/o 4, collabora alla redazione della VdR sottoscrivendola in coordinamento (firma congiunta) con il Responsabile SPP ed il MC;
- f. attua le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dalla legge finalizzate alla prevenzione e protezione degli operatori per quel che concerne i rischi di cui alla lett. e) del presente articolo e più in generale del rischio da agenti chimici e biologici. Attua misure

⁶ Se i Direttori di Dipartimento di Didattica e di Ricerca vengono inseriti tra i Dirigenti di cui all'art. 18, si devono prevedere le conseguenti responsabilità di tali figure e delle altre indicate nell'art. 14 del presente regolamento: "Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, Strutture Dirigenziali e di Staff alla Direzione Generale"

- appropriate affinché solo personale formato/addestrato acceda a zone a rischio per mezzo del/dei preposto/i da Lui nominato/i;
- g. compila e fa pervenire al SPP e al MC l'elenco degli addetti a Videoterminale secondo le caratteristiche di legge;
 - h. fornisce, anche per mezzo del preposto, informazioni ed eventualmente DPI, se ne fossero sprovvisti, ai lavoratori in subappalto (o altre tipologie di prestatori di opere o servizi) che si trovassero ad operare nella UP in attività che possono potenzialmente esporre a rischio per la salute.

ART. 9 - Preposti

1. Ai sensi e per gli specifici fini del D.Lgs. 81/2008, il Dirigente nomina i Preposti (uno o più a seconda dell'organizzazione di ciascuna UP) fra gli operatori dell'UP da lui diretta. Si intende per preposto quanto indicato nell'art. 2, co. 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008.

2. Compiti dei preposti (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) sono quelli indicati dall'art 19, D.Lgs. 81/2008. E' fatto obbligo al preposto di collaborare con il Dirigente per tutti gli adempimenti di cui all'art. 3, co. 2, del presente Regolamento.

3. Oltre a quanto indicato dalla legge, il Preposto, in assenza del Dirigente, nell'ambito delle sue competenze, fornisce informazioni ed eventualmente DPI, se ne fossero sprovvisti, ai lavoratori in subappalto (o altre tipologie di prestatori di opere o servizi) che si trovassero ad operare nella UP in attività che possono potenzialmente esporre a rischio per la salute. Ove detti lavoratori risultassero sprovvisti di DPI ne farà immediata segnalazione al dirigente ai fini della sospensione dell'attività.

4. La figura del preposto deve essere individuata tra i professori, i ricercatori, i RADRL, in relazione alla natura dell'incarico conferitogli, nonché tra gli altri dipendenti dell'Ateneo, anche appartenenti al personale tecnico Amministrativo, che ricoprono, anche di fatto, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori.

ART. 10 - Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è costituito come Servizio interno dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ed il Responsabile è designato dal Rettore.

2. Il SPP è in staff con il Rettore. Il Responsabile del SPP risponde al Rettore.⁷

3. Compiti del SPP sono quelli indicati dall'art. 33, D.Lgs. 81/2008, oltre a quelli indicati nel presente regolamento. In particolare:

- a. valuta i rischi ed individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- b. elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed individua i dispositivi di protezione individuale;
- c. elabora le procedure di sicurezza per le varie attività;
- d. propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alle Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione dai rischi;

⁷ Si tenga conto della circostanza che allo stato l'Area SPP è inserita nel Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza.

- f. fornisce ai soggetti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento i contenuti per l'informazione ai lavoratori prevista dall'art. 36, D.Lgs. 81/2008;
- g. esprime parere sul tipo e caratteristiche dei DPI che devono essere a disposizione dei lavoratori in collaborazione con il MC; quando di sua competenza;
- h. elabora congiuntamente al MC l'allegato sui dati occupazionali (???) della Cartella Sanitaria e di Rischio come da allegato 3°, D.Lgs. 81/08 da far sottoscrivere al Datore di lavoro;
- i. elabora annualmente il censimento dell'amianto come da D.M. Sanità 6/9/1994;
- j. esprime parere su progetti per nuove realizzazioni/ristrutturazioni. Il parere, anche se non vincolante, può essere richiesto dai Servizi di Staff;
- k. fornisce indicazioni ai Servizi di Staff per l'elaborazione del DUVRI;
- l. si avvale della collaborazione della Divisione Tecnica per acquisire le informazioni necessarie per l'elaborazione dei piani di emergenza e prevenzione incendi ed evacuazione;
- m. provvede ad acquisire le informazioni sulla valutazione del rischio e le indicazioni di prevenzione in materia di radioprotezione dall'Esperto Qualificato (EQ) ai sensi del D.Lgs. 230/1995 anche per i lavori/servizi in appalto. Il documento dell'EQ sarà inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- n. provvede ad acquisire le valutazioni dei rischi da parte dei Responsabili di UP (unità produttiva) nel caso in tali UP siano utilizzati Microrganismi Geneticamente Modificati (MOGM) e/o agenti cancerogeni e/o vi sia uso deliberato di agenti biologici di gruppo 3 e/o 4;
- o. segnala tempestivamente agli Uffici competenti e/o ai Dirigenti delle strutture interessate situazioni di pericolo grave ed immediato e comunque gli interventi ritenuti necessari per la sicurezza dei lavoratori;
- p. fornisce supporto consultivo al Datore di lavoro, al Direttore Generale, nonché ai Direttori dei Dipartimenti, ai Dirigenti dell'Amministrazione Centrale, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, nonché ai Responsabili di Attività Didattica e/o di Ricerca (RAD/RAR) di cui all'art.15;
- q. si può avvalere anche del supporto tecnico della Medicina del lavoro del Dip.to di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell'Università di BARI, del suo laboratorio di Igiene Industriale e del Dipartimento di Chimica (Dipartimento di Salubrità Ambientale);
- r. si può avvalere di professionisti ed esperti esterni eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla normativa ai sensi dell'art. 31, co.3, D.Lgs. 81/2008; in tal caso occorrerà una richiesta al Rettore, che provvederà dopo aver valutato la legittimità della richiesta e previo deliberato del CdA.

4. Le funzioni del Servizio di cui al comma 1 sono finalizzate all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dell'Università degli Studi di Bari durante lo svolgimento delle attività istituzionali ordinarie, con esclusione delle attività in convenzione con altri Enti, delle attività in conto terzi, delle attività nelle quali sono coinvolti altri soggetti esterni all'Università, nei quali casi devono essere preventivamente individuati i soggetti cui competono gli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, di intesa con gli Enti convenzionati, nonché devono essere disciplinati i reciproci rapporti in ordine alla sicurezza, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono realizzati i compiti di tutela.

5. Al Servizio Prevenzione e Protezione è preposto il Responsabile (RSPP) che, oltre a svolgere le funzioni previste dalla normativa di riferimento, svolge funzioni di promozione e coordinamento allo scopo di assicurare anche la necessaria omogeneità in tutto l'Ateneo.

ART. 11 - Medico Competente e Medico Autorizzato

1. Il Medico Competente è nominato dal Rettore come da art. 5, punto 2, lett. a), del presente Regolamento.

2. In considerazione delle esigenze organizzative il Datore di Lavoro può nominare più Medici Competenti individuando tra essi un Medico con funzioni di coordinamento (Coordinatore dei Medici Competenti), come da art. 39, co. 6, D.Lgs. 81/2008.

3. Il Medico Competente Coordinatore (o il MC stesso se non vi è MC Coordinatore), oltre che coordinare l'attività dei diversi MC, ha il compito di assicurarsi che tutte le UP aziendali siano sottoposte alla sorveglianza sanitaria di legge ed è il referente del Rettore.

Qualora il Medico Autorizzato sia persona diversa dal MC e svolga per coloro i quali sono sottoposti a sorveglianza sanitaria in quanto radio esposti la funzione di MC, quanto sopra riferito al MC si applica anche al Medico Autorizzato.

4. Compiti del MC sono quelli previsti dall'art. 25 e dalla sezione V°, Capo III, Titolo I del D.Lgs. 81/2008 oltre alle funzioni di cui all'art. 83, D.Lgs. 230/1995. Rientra fra i compiti del MC la sorveglianza sanitaria dei radio esposti categoria B così come comunicati dalla Dirigenza Medica. Per quel che riguarda i radio esposti di Categoria A è possibile che sia necessario richiedere consulenza specifica di Medico Autorizzato (vedi art. 5, punto 2, lett. b), del presente Regolamento). In tale caso il MA svolge anche funzione di MC per i Radio esposti da lui sorvegliati mediante apposita nomina del Rettore.

Oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, il MC:


- a. elabora l'allegato alla Cartella Sanitaria e di Rischio (come da allegato 3° del D.Lgs. 81/2008) in collaborazione con il SPP da sottoporre a firma del Datore di lavoro;
- b. invia al Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza – Area Sicurezza sul Lavoro, ai diretti interessati (in busta chiusa per i dati sensibili) e ai Responsabili delle relative strutture i giudizi di idoneità, con le relative prescrizioni, degli operatori sottoposti ad accertamento sanitario di legge;
- c. esprime parere sui DPI per quanto di competenza (rischi per i quali vi è l'obbligo di sorveglianza sanitaria);
- d. si può avvalere anche del supporto tecnico della Medicina del lavoro del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell'Università di Bari e del suo laboratorio di Igiene Industriale e del laboratorio di Sostenibilità Ambientale del Dipartimento di Chimica.⁸

ART. 12 - Esperto Qualificato

1. L'Esperto Qualificato (EQ) dell'Università di Bari è la figura prevista dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e succ. modificazioni).

2. I compiti dell'EQ, tra cui l'individuazione e la classificazione delle "zone controllate e sorvegliate", la classificazione dei lavoratori esposti alle radiazioni, la valutazione delle dosi individuali, le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento del nulla osta per la detenzione ed utilizzo di sorgenti radiogene, sono definiti dall'art. 79 del citato D.Lgs. 230/1995.

⁸ vi è apposita convenzione con il DIM – Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – sezioni E. C. "Vigilanti" e "Ranzini"



ART. 13 - Dipartimenti, Centri e Sistemi di Ateneo ed Amministrazione Centrale

1. I Dipartimenti, i Centri ed i Sistemi di Ateneo, le strutture dirigenziali e quelle di staff alla Direzione Generale, così come individuati dalla normativa di Ateneo, amministrano e gestiscono i luoghi in cui deve essere applicata la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ferma restando la competenza del Rettore e del C.d.A. in ordine alla gestione delle risorse finanziarie destinate a tale materia e quella del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle materie analiticamente indicate all'art. 10 del presente Regolamento.

2. I Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, Strutture dirigenziali e di staff alla Direzione Generale hanno il compito di segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione ogni situazione di rischio e pericolo per la salute e l'incolumità dei dipendenti, degli studenti e di chi frequenti con titolo la struttura, nonché l'inosservanza da parte di costoro delle norme di sicurezza.

3. I Dipartimenti, i Centri e i Sistemi di Ateneo, le strutture Dirigenziali e quelle di Staff alla Direzione Generale inseriscono nel proprio budget annuale le spese che prevedono di destinare alla sicurezza dei lavoratori.

4. Previa urgente deliberazione degli Organi di Governo di Ateneo, possono essere stanziati specifici finanziamenti per la sicurezza in caso di eventi imprevisti e/o imprevedibili verificatisi presso le strutture di cui al presente articolo.


ART. 14 Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri, dei Sistemi di Ateneo, le strutture dirigenziali e di quelle di staff alla Direzione Generale⁹

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, i Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, delle strutture dirigenziali e di quelle di staff alla Direzione Generale provvedono, per la propria struttura, all'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Essi sono tenuti pertanto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura delle attività svolte nelle Strutture dagli stessi dirette e fatti salvi gli obblighi a carico dei RAR e RAD di cui al successivo art.15, devono valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute, sia fisica che psichica, dei lavoratori al fine di adottare le soluzioni più adeguate.

2. In base alla L. 240/2010, lo Statuto ed i regolamenti dell'Università di Bari devono essere garantiti ai Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, delle strutture dirigenziali e di quelle di staff alla Direzione Generale, i mezzi necessari per adempiere agli obblighi ed alle funzioni di cui al presente articolo.

3. In ogni caso, tenendo conto della specifica natura delle attività svolte nelle rispettive strutture, i Responsabili dei Dipartimenti e dei Centri, fatti salvi gli obblighi a carico dei RAR e RAD di cui al successivo art.15, nonché i Responsabili dei Sistemi di Ateneo, delle strutture dirigenziali e di quelle di staff alla Direzione Generale, devono:

⁹ Se i Direttori di Dipartimento di Didattica e di Ricerca vengono inseriti tra i Dirigenti di cui all'art. 18, si devono prevedere le conseguenti responsabilità di tali figure e delle altre indicate nell'art. 14 del presente regolamento: "Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, Strutture Dirigenziali e di Staff alla Direzione Generale"



- a) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- b) informare adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e circa le relative misure prevenzionali adottate al riguardo;
- c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, con riferimento alle attività non riconducibili alla didattica e/o alla ricerca per le quali l'adempimento relativo alla fornitura dei DPI è a carico del RAR o del RAD come previsto al successivo art. 15;
- d) prendere misure appropriate, anche mediante la limitazione e/o regolamentazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato acceda alle zone che comportano un rischio specifico;
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f) inviare i lavoratori a visita medica entro la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria predisposto dal Medico Competente;
- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, con l'ausilio degli addetti antincendio e addetti al primo soccorso di cui al successivo art. 16;
- h) segnalare al Datore di Lavoro situazioni improvvise di rischio la cui risoluzione non sia di competenza della Struttura (es. anomalie impiantistiche, strutturali, ecc.);
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le misure prese o da prendere in materia di protezione;
- j) consentire ai lavoratori di verificare, mediante i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui all'art.18, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- k) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- l) adottare le misure di competenza individuate e comunicate dal datore di lavoro, dal Servizio Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e dall'Esperto Qualificato, ivi comprese quelle previste nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28, del D.Lgs. 81/2008.
- m) partecipare alla formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro organizzata dal Datore di Lavoro, nonché promuovere la partecipazione del proprio personale ai corsi organizzati dal datore di lavoro;
- n) assicurarsi, con particolare riguardo alle attività rischiose, che le stesse non siano poste in essere prima di avere attuato il relativo programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
- o) proporre al Consiglio di Dipartimento, di Centro o di Sistema la quantificazione della spesa dedicata alla sicurezza, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, nel budget annuale;
- p) garantire il corretto uso delle attrezzature di lavoro della propria struttura, anche sottoponendole ai necessari interventi di adeguamento e/o di manutenzione ai fini della sicurezza dei lavoratori, nonché alle verifiche periodiche previste dalla normativa;

q) garantire il corretto uso degli impianti e delle strutture degli spazi assegnati, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'adeguamento tecnico-normativo, è affidato alla Divisione tecnica;

r) comunicare alla Divisione Tecnica i lavori di manutenzione ordinaria che si intendono effettuare, evitando così qualsiasi attività che possa pregiudicare le caratteristiche di sicurezza di impianti e/o di strutture;

s) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, sempre che abbiano la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 163/06 e relativi regolamenti attuativi in tema di appalti pubblici, nonché agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in qualità di datore di lavoro committente, ivi compresa l'eventuale redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), con il supporto del SPP;

t) adottare le procedure di competenza previste nel Piano di Emergenza ed Evacuazione relativo agli edifici ospitanti la propria struttura;

u) comunicare al Datore di Lavoro, all'inizio di ogni anno accademico, i nominativi dei Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in laboratorio di cui all'art.15;

v) trasmettere ai RAR e RAD della propria struttura le misure di loro competenza previste nel Documento di Valutazione dei rischi ed assicurarsi che il documento sia custodito in Dipartimento e che sia consegnato al proprio successore nell'incarico;

w) vigilare in ordine all'adempimento, da parte dei vari soggetti operanti nella propria struttura, ivi compresi i Responsabili delle Attività di cui all'art.15, nonché dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori degli obblighi, ad essi attribuiti dagli art. 22, 23 e 24 del D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 363/98, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti;

x) individuare, in occasione della costituzione di attività conto terzi, tra il personale docente o tecnico-amministrativo coinvolto in tale attività, la figura del preposto (art. 2, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 81/08) cui spettano le funzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/08, nonché fornire a tale figura tutti gli strumenti conoscitivi ed organizzativo-gestionali necessari;

y) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro Infortuni ed a segnalare al datore di lavoro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatesi nella propria struttura;

z) attivarsi con L'Esperto Qualificato di Ateneo per l'avvio delle procedure tecnico-amministrative necessarie all'ottenimento di nulla osta per la detenzione e l'impiego di sorgenti/macchine radiogene;

aa) attivarsi, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;

bb) in occasione della stipula di convenzioni, in base alle quali non è escluso che il proprio personale possa prestare la propria opera presso altri Enti e che il personale di altri Enti possa prestare la propria opera presso l'Università, nelle attività di conto terzi e per tutte le fattispecie non

disciplinate dalle norme e disposizioni vigenti, individuare nell'ambito delle medesime convenzioni o in specifici accordi i soggetti cui competono gli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, di intesa con gli Enti convenzionati, nonché disciplinare i reciproci rapporti in ordine alla sicurezza con particolare riguardo alle modalità con le quali sono realizzati i compiti di tutela.

ART. 15 - Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in laboratorio

1. Per Responsabile dell'attività didattica (RAD) o di ricerca (RAR) in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Sono considerati laboratori, ai sensi del D.M. 363/1998; i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

2. I RAR ed i RAD:

- a) adottano le misure di competenza, individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi , trasmesso dal Direttore del Dipartimento;
- b) nell'ambito dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collaborano con il Servizio Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure della sicurezza;
- c) all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identificano tutti i soggetti esposti a rischio, al fine di garantirne la tutela, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
- d) si attivano al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva informazione al Datore di lavoro;
- e) forniscono ai lavoratori i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività previste;
- f) si attivano, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- g) adottano le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- h) vigilano sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati;
- i) nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di didattica o di ricerca, devono garantire la corretta protezione del personale, mediante la valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto, l'adozione di tutte le misure per la mitigazione dei rischi, sulla base delle conoscenze disponibili, l'informazione e la formazione degli operatori sui rischi e sulle misure di prevenzione, nonché la vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle misure e sui corretti comportamenti in ordine alla sicurezza tenuti dal personale a vario titolo coinvolto;
- j) nell'ambito delle proprie attribuzioni e fermi restando gli obblighi del Datore di lavoro in materia di formazione ed informazione, provvedono direttamente o avvalendosi di un

qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
k) frequentano i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'Ateneo con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

3. I docenti che assumono il ruolo di responsabili scientifici di progetti nell'ambito di attività conto terzi o nell'ambito di convenzioni con Enti ed Aziende sono, in ragione della competenza professionale e del ruolo gestionale assunto, equiparabili alla figura del "RAR" e sono, pertanto, destinatari degli obblighi di cui al presente articolo, per quanto relativo alle attività connesse al progetto.

ART. 16 - Addetti Antincendio ed Addetti al Primo Soccorso

1. Gli Addetti Antincendio sono individuati dal Datore di lavoro e, ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008, sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.

2. Gli Addetti al Primo Soccorso sono individuati dal Datore di lavoro e, ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008, sono incaricati di attuare le misure di primo soccorso.

3. Il lavoratore designato, ai sensi dei precedenti commi, Addetto Antincendio o Addetto al Primo Soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, nonchè è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal Datore di lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.

ART. 17 - Addetti Locali del Servizio Prevenzione e Protezione

1. I criteri e le modalità per l'individuazione degli Addetti Locali del Servizio Prevenzione e Protezione sono stabiliti dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sentito il Dirigente della struttura di competenza e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori di cui al successivo art. 18. I criteri e le modalità di scelta dovranno in ogni caso assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 33, D.Lgs. 81/2008.

2. Il numero degli addetti locali per ogni struttura di Ateneo, sia essa Dipartimento, Centro, Sistema o Direzione e l'entità del loro utilizzo per il Servizio Prevenzione e Protezione, saranno determinati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base dei rischi presenti nella struttura, del numero di sedi della struttura, della tipologia di attività svolte e, più in generale, sulla base di elementi rilevanti in ordine all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. L'Addetto Locale del Servizio Prevenzione e Protezione attua all'interno di ciascuna struttura quanto è necessario agli adempimenti previsti all'art. 10 del presente Regolamento.

4. L'Addetto Locale al Servizio Prevenzione e Protezione inoltre provvede alla verifica e controllo dell'adozione delle misure scaturenti dal Documento di valutazione dei Rischi, interessando quando necessario il corrispondente Settore centrale del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ART. 18 - Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" sono i soggetti eletti o designati dalle OO.SS., per rappresentare i lavoratori, per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, designati fra tutto il personale Universitario, durano in carica fino a diversa indicazione da parte delle OO.SS. Per ciascun Plesso Universitario non possono essere indicati più di tre RLS.
3. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università di Bari "Aldo Moro" concordano con il Datore di lavoro un protocollo d'intesa per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'art. 50, D.Lgs. 81/2008.
4. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza :
 - a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività;
 - b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
 - c) sono consultati sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di prevenzione e Protezione, sulla designazione degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso e sulla designazione del Medico Competente;
 - d) ricevono le informazioni aziendali in ordine all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - e) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro e dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
 - f) svolgono le funzioni, per quanto non già menzionato, attribuite loro dall'art. 50, D.Lgs. 81/2008.

ART. 19 - Obblighi dei lavoratori

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:
 - a) i professori e i ricercatori;
 - b) il personale tecnico ed amministrativo;
 - c) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";
 - d) il personale non strutturato che svolge attività di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
 - e) gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, i dottorandi, gli specializzandi nonché i partecipanti a corsi di formazione, solo ed esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di lavoro.
3. In particolare i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20, D.Lgs. 81/2008, e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti delle unità decentrate e dai Responsabili delle attività di cui all'art. 10 del presente

regolamento. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto e dai regolamenti adottati in conformità dello Statuto.

ART. 20 - Documento di valutazione dei rischi da interferenze

1. Ai sensi dell'art. 26, co. 3, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di lavoro committente (nell'Università di Bari tale soggetto si identifica con il Responsabile della struttura decentrata o il Dirigente dell'Amministrazione Centrale che risulta titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto)¹⁰, in caso di appalto di lavori, servizi e forniture, coopera con il Datore di lavoro delle imprese, ivi compresi i subappaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Inoltre coordina, sempre insieme al Datore di lavoro delle imprese, ivi compresi i subappaltatori, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

2. Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 1 elaborando, con il supporto tecnico del SPP¹¹, un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (non devono essere presi in considerazione i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi). Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

3. Tale obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui allegato XI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dello specifico contratto.

5. I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso.

¹⁰ allo stato, in base al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, i contratti vengono differenziati, per valore e per competenza, tra quelli autorizzati dal C.d.A., dal Direttore Generale, glà D.A., e dai Dipartimenti di Ricerca o da altri Centri di Spesa

¹¹ Si tenga conto della circostanza che il DUVRI viene attualmente predisposto e sottoscritto, come da D.D.G., da personale in possesso delle necessarie competenze tecniche ed in servizio presso l'Area SPP

ART. 21 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Quanto disposto negli articoli precedenti costituisce ottemperanza anche a quanto dettato dell'art. 30, D.Lgs. 81/2008, in merito alla organizzazione e gestione della sicurezza.
2. Risultano infatti presidiati gli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 del citato articolo. A questo fine è necessario che i Dirigenti coinvolti nel Sistema di Gestione della Sicurezza documentino sempre gli atti a ciò relativi e documentino anche le attività di verifica che quanto disposto sia attuato.
3. Per quanto disposto negli articoli precedenti del presente regolamento e stante il comma 1 è possibile definire un Modello Organizzativo della Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (art. 30, co. 3) e del D.M. 363/1998, per l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro".
4. Lo schema del Modello Organizzativo della Sicurezza di cui al co. 2 è riportato nell'allegato n. 2 che fa parte integrante del presente regolamento.

ART. 22 - Osservatorio Permanente su Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro


1. A norma del Protocollo di intesa per la regolamentazione delle relazioni sindacali, sottoscritto in data 28 gennaio 1997 dall'Università degli Studi di Bari e dai soggetti sindacali aventi titolo, e in aderenza a quanto previsto dal CCNL - Comparto del personale tecnico e amministrativo dell'Università - relativo al periodo 1994-1997, è costituito presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro l'Osservatorio Permanente su Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro con il compito di raccogliere dati ed elaborare e formulare proposte in ordine a problematiche concernenti l'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro.
2. Il suddetto Osservatorio è composto, in modo paritetico e bilaterale, da rappresentanti della Parte Pubblica, delle Organizzazioni Sindacali e della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

ART. 23 - Norme finali e transitorie

1. Gli adempimenti connessi ai rischi psicosociali non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma saranno oggetto di specifica regolamentazione interna.

ART. 24 - Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Decreto Interministeriale del 5 agosto 1998 n. 363 (Gazz. Uff. n. 246 del 21/10/98).



11 ALLEGATO 1

Dipartimenti:

ELENCO

Centri:

ELENCO

Amministrazione Centrale:

ELENCO DIPARTIMENTI


Sistema Bibliotecario di Ateneo

ELENCO

Sistema Museale di Ateneo

ELENCO

Sistema Informatico Dipartimentale



ALLEGATO II

Schema funzionale dei ruoli e degli adempimenti, non esaustivo, delle figure previste nel modello organizzativo della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (art. 30, co. 3) e del D.M. 363/1998, adottato dal regolamento di ateneo Aldo Moro in materia della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro

MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SICUREZZA		
RUOLO 81/08		ADEMPIMENTI
Datore di lavoro	Rettore	effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Elaborare ed aggiornare, con il supporto del SPP e del MC (Medico Competente), il Documento di Valutazione dei Rischi
		Designare il Responsabile del SPP
		Assicurare il coordinamento delle attività del SPP nonché la convocazione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
		Presentare periodicamente al CdA, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
		Nominare i medici competenti ed il medico competente coordinatore per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008
		Nomina il Medico Autorizzato (MA) per la sorveglianza dei radio esposti ai sensi del D.Lgs 230/1995;
		Nomina l'esperto Qualificato (EQ) per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.
Nomina professionisti ed esperti esterni eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla normativa ai sensi dell'art. 31, co. 3, D.Lgs. 81/2008		

Deleghe di funzione attribuite dal Datore di lavoro nei termini previsti dall'art. 16, D.Lgs. 81/2008*

- Si ribadisce al riguardo che i destinatari di deleghe individuati nelle seguenti tabelle possono non esaurire l'ambito delle funzioni trasversali. Di conseguenza, ulteriori e specifiche deleghe potrebbero essere attribuite ad altri Dirigenti in relazione alle funzioni effettivamente svolte

RUOLO 81/2008		ADEMPIMENTI
Dirigente Delegato	Dirigente Dipartimento Affari Generali e Sanità (Divisione Appalti Pubblici di Lavori, Servizi Forniture – Divisione Forniture di Beni e Servizi in Economia)	Acquisto PC, software, stampanti e installazione dei relativi impianti per gli uffici dell'Amministrazione Centrale
		Garantire, sentito il parere tecnico del RSPP, l'acquisto di macchine ed attrezzature per l'ufficio in rispondenza ai requisiti di sicurezza ed ergonomia nel rispetto delle normative vigenti in materia
		Con la collaborazione del SPP, elaborare il documento di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 81/2008 (D.U.V.R.I.), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, co. 5, e, su richiesta del RLS e per l'espletamento della loro funzione, consegnare copia agli stessi in relazione ai contratti di competenza dei DAGES
		Garantire, con la collaborazione del SPP, il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione nei casi di contratti d'opera o di appalto

RUOLO 81/2008		ADEMPIMENTI
Dirigente Delegato	Dirigente Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza (Divisione Tecnica – Area Sicurezza sul Lavoro)	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti, gestiti direttamente dall'Università degli Studi di Bari affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti e alle prescrizioni di cui all'art. 64, D.Lgs. 81/2008
		Garantire che siano effettuate le verifiche periodiche di legge sugli impianti e i dispositivi di sicurezza curando altresì la tenuta delle registrazioni e dei verbali relativi
		Garantire, nei limiti delle risorse assegnate, i mezzi e gli adempimenti per il riscontro e l'eliminazione delle non conformità
		Assicurare il necessario supporto al Rettore negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.
		In generale, nelle materie di propria competenza, curare la conservazione della documentazione obbligatoria ai sensi di legge

RUOLO 81/2008		ADEMPIMENTI
<p>Dirigente Art. 18, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Direttore Generale Dirigenti Dipartimenti Amministrativi Diretori Centri Diretori Biblioteche RADRL** Responsabile Aziende Agricole Soggetti di vertice di ogni singola struttura, o aggregazione di strutture omogenee non qualificabili come unità produttive, ovvero i Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca?*</p>	<p>Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio</p>
		<p>Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43, D.Lgs. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura delle attività, alle dimensioni della struttura e al numero delle persone presenti</p>
		<p>Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza</p>
		<p>Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute o alla sicurezza</p>
		<p>Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico</p>
		<p>In relazione ai contratti sottoscritti dalla Direzione/Dipartimento/Centro/Struttura di competenza, con il supporto del SPP, elaborare il documento di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 81/2008 o s.m.i. e, su richiesta degli RLS, consegnarne loro copia</p>
		<p>Curare la conservazione della documentazione obbligatoria e delle certificazioni di legge</p>
		<p>Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni previste in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi loro a disposizione</p>
		<p>Individuare i preposti e gli addetti all'attuazione e alla vigilanza delle misure di prevenzione e protezione previste e segnalare i nominativi all'Ufficio competente per l'organizzazione delle iniziative formative loro dedicate</p>
		<p>Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il giudizio di idoneità</p>
		<p>Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione</p>
		<p>Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato</p>
		<p>Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute</p>
		<p>Verificare, per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza, la puntuale attuazione delle misure di prevenzione e protezione programmate nel DVR e/o disposte a seguito delle segnalazioni di pericolo o di non conformità</p>
		<p>Garantire che i lavoratori rispettino i programmi di formazione</p>
<p>Segnalare immediatamente alla competente Divisione tutte le carenze tecniche che possono pregiudicare la salute e l'igiene dei posti di lavoro riscontrate su locali, strutture, macchine ed impianti per i quali non ha potere di intervento diretto</p>		
<p>Fornire al SPP ed al Medico competente informazioni in merito a: natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, descrizione degli impianti e dei processi produttivi, dati di cui al co. 1, lett. r), art. 18 D.Lgs. 81/2008 e quelli relativi alle malattie professionali, nonché i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza</p>		
<p>Consultare il RLS dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50, D.Lgs. 81/2008</p>		

*** Se i Direttori di Dipartimento di Didattica e di Ricerca vengono inseriti tra i Dirigenti di cui all'art. 18, si devono prevedere le conseguenti responsabilità di tali figure e delle altre indicate nell'art. 14 del presente regolamento: "Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, Strutture Dirigenziali e di Staff alla Direzione Generale"**

** Qualora, a seconda della natura dell'incarico conferitogli e delle mansioni che effettivamente svolge all'interno della struttura di riferimento, il RADRL possa qualificarsi anche come dirigente e non solo come preposto, sarà tenuto all'assolvimento degli obblighi complessivamente previsti per entrambe le posizioni, oltre a quelli propri della funzione esercitata, così come sanciti dal D.M. 363/1998

RUOLO 81/2008		ADEMPIMENTI
RADRL	Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio	<p>Ai sensi dell'art. 5, co. 3, D.M. 363/98:</p> <ol style="list-style-type: none"> attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di lavoro attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il DVR adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio vengano poste in essere attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte

RUOLO 81/2008		ADEMPIMENTI
RSPP ASPP	Responsabile ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi	<p>Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37, D.Lgs. 81/2008</p> <p>Consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, co. 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati a fini statistici di cui all'art. 18 lett. r)</p> <p>Effettuare frequenti controlli presso gli ambienti di lavoro e all'esito riferire per competenza, ai singoli Dirigenti Delegati per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, nonché a tutti quei soggetti (Dirigenti e preposti) che gestiscono l'attività lavorativa, di didattica o di ricerca affinché siano posti in condizione di adottare le misure temporanee e contingenti, di natura organizzativa e/o gerarchica, necessarie al fine della riduzione dei rischi nelle more dell'esecuzione degli interventi strutturali. In relazione a tutti i residui aspetti non rientranti nella sfera di competenza dei singoli Dirigenti Delegati o che esulino dal rispettivo potere d'intervento, fornire immediata informativa al Datore di lavoro</p>

Compiti dei preposti per i quali non è necessaria alcuna delega in quanto specificamente previsti dalla legge		
Preposto Art. 19, D.Lgs. 81/2008	Docenti Ricercaori RADRL Personale tecnico amministrativo Altri lavoratori	<p>Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti</p> <p>Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico</p> <p>Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa</p> <p>Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione</p> <p>Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave immediato</p> <p>Segnalare tempestivamente al DL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta</p> <p>Partecipare a tutte le iniziative formative loro destinate</p>